



D.R. n. 1492

I L R E T T O R E

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 16/06/1998, n.191;
- VISTO il D.P.R. 20/10/1998, n. 403
- VISTO il D.M. 26/02/2004, n. 45
- VISTO il D.M. 28/07/2009, n. 89;
- VISTA la legge 30/12/2010, n. 240 –art.22-;
- VISTO il D.M. 09/03/2011, n.102
- VISTO il Regolamento che disciplina i rapporti di collaborazione per gli assegni di ricerca emanato con D.R.n. 4366 del 29/06/2011;
- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso-seduta del 26/02/2014, pervenuta il 08/04/2014 - con la quale lo stesso Consesso ha chiesto di bandire n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare BIO/17.
- ACCERTATA la disponibilità del relativo onere economico (Cap. FONDI AIRC GRANO, CUP H97G11000020003);
- CONSIDERATO che, a norma del vigente Statuto di autonomia, l'Università di Bari garantisce l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne;

D e c r e t a

Art. 1

Numero assegni di ricerca

E' indetta n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno relativo a specifico programma (assegno di tipo B – programma di ricerca n. 05.48) per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente bando.

L'area scientifica e il settore scientifico- disciplinare, il titolo, la durata e la sede di svolgimento dell'attività e il programma sono indicati nell'allegato A.

Il progetto di ricerca è disponibile presso la relativa sede di svolgimento.

Art. 2

Durata, rinnovo ed importo degli assegni

L'assegno ha la durata indicata nell'allegato A e può essere rinnovato. La durata massima complessiva del rapporto quale assegnista con l'Università non può superare i quattro anni. Ai fini del computo del suddetto periodo di quattro anni sono considerati anche quelli effettuati a medesimo titolo presso altra Università o Enti previsti dall'art.22 –comma 1- della legge 23/12/2010, n.240.

Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su richiesta del responsabile scientifico del programma, previa valutazione dell'attività svolta dal beneficiario e attribuzione da parte dello stesso Consesso dei fondi su cui graverà il rinnovo.

L'importo lordo annuo dell' assegno di ricerca è determinato in €. 19.367,00 al netto degli oneri a carico della struttura richiedente.

L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

L'importo dell'assegno, come sopra determinato, può essere integrato con borse di studio finanziate da istituzioni nazionali o straniere, al fine di integrare l'attività di ricerca di cui trattasi con soggiorno-soggiorni all'estero.

Per i soggiorni all'estero non può, comunque, gravare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio universitario.

Art. 3

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

All'assegno di cui al presente decreto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Art. 4

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'assegno coloro che abbiano curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto per il quale si concorre e che siano in possesso del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale in Biotecnologie o in Biologia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche , titolo di dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie Cellulari.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra citati ai sensi della normativa vigente (accordi internazionali o ai sensi

dell'art.332 del T.U.n1592/33). Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

I cittadini stranieri devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5

Domanda e termine

Per la partecipazione alla succitata procedura selettiva, il candidato dovrà produrre apposita domanda, corredata dei titoli di cui all'art. 6, redatta in carta semplice ed in conformità all'unito Allegato A (fornito anche in via telematica al seguente URL: <http://www.apd.ict.uniba.it>). La stessa, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, P.zza Umberto I, 1 – 70121 BARI dovrà essere chiusa in busta su cui siano indicati chiaramente, oltre al destinatario, nome e cognome, indirizzo del candidato, numero d'ordine del programma di ricerca così come indicato nell'allegato A. La domanda potrà essere consegnata a mano presso il Ufficio Protocollo del Servizio Archivistico di questa Amministrazione –Palazzo Ateneo, Via Nicolai, 2 Bari, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, o inviata a mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se pervenuta oltre il termine di scadenza, purchè spedita, con la modalità sopra specificata, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro di spedizione.

Il candidato potrà compilare la domanda anche per via telematica, inserendo i propri dati nell'apposito modulo redatto in conformità all'allegato A, fornito al seguente URL: <http://www.apd.ict.uniba.it>. Effettuata la compilazione e l'invio per via telematica della domanda, il candidato dovrà stamparne una copia cartacea, sottoscriverla ed inviarla nei tempi e secondo le modalità già descritte al comma 1 del presente articolo.

La compilazione e l'invio per via telematica della domanda non valgono in alcun modo a sanare il mancato o ritardato invio della copia cartacea della stessa.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando.

La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha emessa;

- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) di essere in possesso di diploma di laurea italiana o del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente; la data e l'Università presso cui il titolo è stato conseguito e la votazione riportata;
- h) il titolo di dottore di ricerca se posseduto con o senza borsa, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80;
- i) di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;
- j) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione. I candidati portatori di handicap, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- k) la conoscenza di una lingua straniera scelta fra quelle ufficiali degli Stati membri dell'Unione Europea o della lingua specificata per il progetto per cui si concorre; i cittadini stranieri devono dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- l) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore II dell'Area Ricercatori-Personale Docente dell'Università degli Studi di Bari (tel. 080/5714319 - 4109).

Art. 6

Titoli e curriculum professionale

Gli aspiranti devono allegare alla domanda, debitamente sottoscritti :

- a) curriculum firmato in originale in duplice copia della propria attività scientifica e professionale;
- b) elenco, in duplice copia, dei documenti e delle pubblicazioni allegati;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione per titoli accademici e professionali che si ritengono utili ai fini della selezione (vedi allegato C), previsto dagli art. 46 del D.P.R. n.445/2000. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni limitatamente ai casi in cui

si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. I titoli e documenti dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.

- d) pubblicazioni scientifiche e altra documentazione , in unica copia, che si ritiene utile presentare al fine della procedura selettiva, in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dichiari la conformità all'originale (vedi allegato D) previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.445/2000. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per i lavori stampati all'estero devono risultare la data ed il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n.106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. n.252/2006 citati nelle premesse.

In riferimento a “altra documentazione” di cui alla lettera d), qualora la stessa sia redatta in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono essere altresì legalizzati dalle competenti autorità consolari italiani.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo già presentati a questa Università.

Art. 7

Commissione per la selezione

Ai fini della selezione per il conferimento dell'assegno la Commissione è composta dal responsabile scientifico della ricerca e da due commissari, nominati dal Rettore, all'interno di una rosa di due nominativi proposti dal Dipartimento per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico afferenti al settore scientifico disciplinare indicato nell'allegato A, in mancanza, ai settori affini.

La Commissione deve:

- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
- valutare i titoli;
- rendere noto agli interessati prima del colloquio la valutazione dei titoli;
- formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da affiggere nella sede in cui si svolge il colloquio.

Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il suddetto termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta per non più di 4 mesi.

Art. 8

Determinazione criteri valutazione titoli

I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere determinati dalle Commissioni giudicatrici entro i limiti sotto indicati:

50 punti complessivi così ripartiti:

- 10 punti per il dottorato di ricerca attinente al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre, ovvero, in alternativa, 2 punti per ogni anno di attività effettivamente prestata, alla data di scadenza del bando, in qualità di dottorando;
- fino a 5 punti per il voto di laurea così determinati: fino a

107/110 = 0 punti

108/110 = 1 punto

109/110 = 2 punti

110/110 = 3 punti

110/110 con lode = 5 punti
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: masters, corsi di perfezionamento post-laurea e diplomi di specializzazione attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre tenuto conto delle annualità della stessa. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;
- fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre.

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito nella valutazione dei titoli posseduti, almeno 10 punti dei 50 disponibili.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti anche per via telematica sul sito:

<http://www.apd.ict.uniba.it> dell'Università degli Studi di Bari.

Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli sarà comunicata contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.

Art. 9

Colloquio

Il colloquio sarà inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato.

Esso verterà sul programma di ricerca indicato nell'allegato A.

La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova di esame, determinerà i quesiti da sottoporre ai candidati; tali quesiti saranno estratti a sorte da ciascun candidato.

Per il colloquio la commissione ha a disposizione 50 punti; la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 30 punti dei 50 disponibili.

La comunicazione in ordine alla data, luogo e ora in cui si terrà il colloquio sarà inviata al candidato almeno 20 giorni prima dello svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r..

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione per la selezione predispone un elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco firmato dai componenti della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nella sede dell'esame.

Art. 10

Formazione delle graduatorie di merito

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.

In caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore e verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno per le ipotesi indicate nell'art. 12.

L'assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato che, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, risulta collocato immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Per garantire idonea pubblicità la graduatoria sarà affissa, per un periodo non inferiore a 30 giorni, all'albo ufficiale dell'Università di Bari.

Art. 11

Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Università di Bari a norma della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.

I candidati potranno rientrare in possesso dei documenti, titoli e pubblicazioni, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso l'Area Ricercatori e Assegni di Ricerca – Assegni di Ricerca - decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione mediante affissione, nell'albo ufficiale di questa Amministrazione, del decreto di approvazione degli atti.

Trascorsi ulteriori 60 giorni dalla suddetta data, in caso di mancato ritiro, l'Università degli Studi di Bari potrà disporre liberamente del materiale.

Art. 12

Conferimento degli assegni di ricerca

Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) luogo e data di nascita;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 2) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura selettiva;
- 4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi).
- 5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- 6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;

Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto i seguenti certificati:

- a) certificato di nascita;
- a) certificato di cittadinanza;
- b) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- c) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;
- d) dichiarazione attestante che il candidato non svolge altra attività.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari all'atto della stipula dovranno essere in regola con la normativa sul permesso di soggiorno.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica da parte del medico del lavoro competente dell'Università per l'accertamento dell'idoneità fisica.

Il vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni dovrà produrre documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

Il vincitore che esercita attività libero professionale o abbia in corso rapporti di lavoro incompatibili dovrà presentare dichiarazione di opzione per l'assegno, pena la decadenza dal diritto al conferimento dell'assegno stesso.

Prima della stipula del contratto il vincitore potrà richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività ritenute non assolutamente incompatibili dal successivo art. 14. In caso di parere negativo lo stesso dovrà cessare l'attività, pena la decadenza dal diritto all'assegno.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificate dal vincitore della presente procedura selettiva possono essere oggetto, da parte dell'Università, di idonei controlli circa la veridicità degli stessi.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati, il Rettore può autorizzare il differimento alla stipula del contratto.

Colui che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovi in servizio militare è tenuto ad esibire un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.

Eventuale differimento della data di inizio dell'attività e di godimento dell'assegno pena la decadenza verrà consentito a coloro che documenteranno di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e smi.

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno della presa di servizio.

Con il vincitore verrà stipulato un contratto di diritto privato a tempo determinato della durata indicata nell'allegato A

Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Non si procederà alla stipula dei contratti nel caso in cui i soggetti finanziatori non abbiano proceduto al versamento delle somme previste, in favore di questa Amministrazione..

Art. 13

Compiti e valutazione

I compiti del titolare dell'assegno di ricerca sono determinati nel contratto individuale e sono svolti sotto la direzione del responsabile scientifico.

Il responsabile della ricerca è il tutor o persona dallo stesso designata, cui è correlato il progetto.

Il responsabile scientifico, sulla base di apposita relazione da parte dell'assegnista, annualmente, relaziona al Consiglio del Dipartimento in ordine alle attività svolte, che sono valutate dallo stesso Consesso.

Della valutazione si terrà conto, altresì, ai fini del rinnovo del contratto.

In caso di inadempienze, il consiglio del Dipartimento interessato informa il Senato Accademico, che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

Il contratto dovrà, comunque, prevedere che il soggetto titolare dell'assegno partecipi al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore e che non svolga un'attività di mero supporto tecnico alla ricerca.

Ai titolari di assegno è consentito, su richiesta degli stessi e senza oneri aggiuntivi per il bilancio, lo svolgimento di compiti di supporto alle attività didattiche per non più di 80 ore annuali.

Il Rettore, su richiesta della struttura interessata, potrà autorizzare soggiorni all'estero presso una o più qualificate Università o enti di ricerca, qualora istituzioni nazionali o straniere concedano borse di studio al fine di integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno o, comunque, quando il soggiorno non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio. Il titolare dell'assegno dovrà, al rientro, documentare, con specifica attestazione, l'attività svolta presso dette istituzioni straniere. Il titolare dell'assegno potrà essere rimborsato delle spese inerenti a partecipazione a Convegni e Seminari a carico dei finanziamenti dei progetti di ricerca ai quali partecipa.

Art. 14

Incompatibilità, diritti e doveri

Non è ammesso il cumulo di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

Per tutta la durata del contratto, al titolare dell'assegno, è inibito lo svolgimento, in modo continuativo, di rapporti di lavoro, nonché l'esercizio di attività libero-professionali.

L'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea specialistica e magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica italiana o estera.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso le Università e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca e di sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'ENEA, l'ASI e le istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa vigente.

I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

L'assegno non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Amministrativo fino all'entrata in vigore dell'emanando Statuto, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

E' consentito:

- a) l'esercizio di attività occasionali e di breve durata che non siano in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca e, comunque, non superiori a 90 giorni nell'anno anche non continuativi;
- b) svolgere supplenze brevi per un massimo di 60 giorni all'anno presso le Scuole di ogni ordine e grado;
- c) svolgere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, compiti di supporto alle attività didattiche (tutoraggio, esercitazioni e far parte delle commissioni degli esami in qualità di cultori della materia) per non più di 80 ore annuali,
- d) partecipare a gruppi di progetti di ricerca, anche per conto terzi, partecipando alla ripartizione dei proventi relativi, secondo le modalità regolamentari in materia, nonché alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi comunitari internazionali;
- e) svolgere attività consentite dalla normativa vigente.

L'esercizio di attività compatibili di cui alle lettere a), b), d) sono preventivamente autorizzate dal Rettore, previo parere del consiglio del Dipartimento.

E' consentito svolgere o continuare a svolgere un'attività lavorativa resa a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'obbligo dell'integrale assolvimento dei propri compiti.

Il titolare che presti servizio presso amministrazioni pubbliche dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il titolare di assegno, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato per ciascuna Università, nel rispetto del numero massimo dei titolari di assegni ammessi alla frequenza in sovrannumero eventualmente fissato da questa Università.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza, fermo restando che l'intera durata dell'attività e l'importo dell'assegno non possono essere ridotti a causa delle suddette interruzioni.

La sospensione dell'attività e dell'assegno per servizio militare, civile o richiamo alle armi è disposta con decreto del Rettore, previa documentata richiesta del titolare dell'assegno.

Per il periodo di interruzione per maternità, la titolare dell'assegno ha diritto a percepire, durante la sospensione, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di sospensione dovuta ad infortunio subito durante il servizio, il titolare dell'assegno percepisce l'intera indennità prevista per la collaborazione e ha diritto alla conservazione del posto per la durata del contratto.

Il titolare dell'assegno può assentarsi per malattia, con diritto alla retribuzione e senza necessità di recupero, per n. 15 giorni anche continuativi in un anno.

Il titolare dell'assegno ha diritto ad un permesso di n. 15 giorni non retribuiti, in occasione del suo matrimonio.

Art. 15

Decadenza e risoluzione del rapporto

Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiara di accettarlo o non assume servizio nel termine stabilito.

Il differimento della stipula del contratto per l'assegno è previsto per gravi motivi di salute, debitamente certificati, nonché per applicazione delle norme a tutela della maternità.

Le assenze verificatesi durante l'arco della durata del contratto originario non si sommano a quelle del contratto rinnovato.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto:

- inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte del titolare dell'assegno;
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 15 giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 14 del presente bando, reiterato dopo una prima comunicazione;
- valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta, espressa dal Consiglio di Dipartimento.

La risoluzione è deliberata dal senato accademico.

Art. 16

Recesso e preavviso

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a sessanta giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato, salvo giusta causa o giustificato motivo deliberati dal Dipartimento.

Art. 17

Pubblicità

Il presente bando sarà reso pubblico, mediante affissione, nell'albo ufficiale di questa Amministrazione nonché, per via telematica, nel sito <http://www.apd.ict.uniba.it>, <http://bandi.miur.it/> e <http://ec.europa.eu/euraxess> con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati.

Art. 18

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

Bari, 17/04/2014

IL RETTORE
F.to prof. Antonio Felice Uricchio



ALLEGATO A

AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE:

05 Scienze biologiche

N. 1 ASSEGNO - DURATA ANNI: 1 (uno)

TIPOLOGIA ASSEGNO: Tipo B (Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca - Decreto n. 4366 del 29/06/2011, art. 2)

TITOLO RICERCA: Ruolo di light nella malattia ossea associata al mieloma multiplo

SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE: BIO/17

PROGRAMMA N. 05.48

SEDE: Dipartimento Scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso

IL COLLOQUIO INTESO AD ACCERTARE L'ATTITUDINE ALLA RICERCA, VERTE SULLA RICERCA DI CUI SOPRA E DEVE ACCERTARE ESPERIENZA IN TECNICHE MOLECOLARI E STRUMENTALI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITA' E DIFFERENZIAMENTO DI CELLULE OSSEE IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE E DEVE ACCERTARE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE